



REGOLAMENTO EBITERFE PER IL WELFARE TERRITORIALE

(in attuazione dell'Accordo del 6 maggio 2025)

Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento Welfare Territoriale)

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Territoriale istituito ai sensi dell'Accordo 6 maggio 2025.

Gli interventi di EBITERFE riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

Art. 2 - Stanziamenti (Regolamento Welfare Territoriale)

Le prestazioni previste nel presente Regolamento di Welfare Contrattuale saranno erogate fino a concorrenza degli importi annualmente stanziati da EBITERFE, sulla base dei principi e criteri direttivi enunciati nel citato accordo.

Il Consiglio Direttivo può definire un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento.

EBITERFE con apposita reportistica terrà monitorati i limiti massimi di spesa previsti o cumulabili dai beneficiari delle prestazioni di welfare contrattuale: il contributo massimo cumulabile, erogabile per ciascun beneficiario dal 1 maggio 2024, è di euro 600,00 per i lavoratori full time ed euro 400,00 per i lavoratori part-time con una riduzione pari e/o inferiore al 75% del monte ore contrattuale (fatto salvo il contributo di spese di assistenza per figli disabili).

Le pratiche di norma verranno elaborate e se ammesse a contributo, liquidate entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa

Art. 3 - Mancato utilizzo dei fondi (Regolamento Welfare Territoriale)

In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, EBITERFE potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle prestazioni rimanenti di sostegno al reddito o altre analoghe da individuarsi con accordo tra le Parti Sociali.

Art. 4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)

Le pratiche sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Ferrara.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione.

Art. 5 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)

Art. 5.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento Welfare Territoriale)

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Welfare Territoriale, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBITERFE possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari all'importo totale riferito a tutti i dipendenti in forza nei 18 mesi precedenti all'iscrizione.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBITERFE effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBITERFE.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBITERFE fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate da EBITERFE;

Le aziende dovranno, altresì, presentare ad EBITERFE:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

Art. 5.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento Welfare Territoriale)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità non inferiore a 3 mesi.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Art. 6 – Modalità operative generali (Regolamento Welfare Territoriale)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, dall'Esecutivo di EBITERFE che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 6 maggio 2025 e dal presente Regolamento.

In particolare, l'Esecutivo coadiuvato dalla segreteria EBITERFE:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERFE la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario la documentazione integrativa, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione dell'Esecutivo di EBITERFE è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBITERFE in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Art. 7 - Centri estivi/Campi solari (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

È possibile presentare la domanda di contributo per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi i figli che compiono 4 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli che compiono

15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ____ al ____".
- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 6 maggio 2025 e dal presente Regolamento.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Commercio ed aderenti a EBITERFE, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Art. 8 - Libri di testo (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo allo stesso anno di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri")
- autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo)
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori)
- copia dell'attestato di iscrizione all'Università (per i libri universitari; in alternativa, copia del pagamento della tassa di iscrizione)

Art. 9 - Rette asili nido / scuola materna (Regolamento Welfare Territoriale)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga.
- Dichiarazione dell'istituto scolastico o struttura equivalente riconosciuta attestante l'iscrizione.

L'importo spettante verrà erogato direttamente al lavoratore.

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro 60 giorni dal termine dell'anno scolastico (settembre / giugno = 31 agosto).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione di spesa (ricevute del pagamento delle rette mensili).
- attestazione da parte dell'Istituto dell'iscrizione.
- copia delle ultime 3 busta paga.

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 10 - Spese socio-sanitarie per figli diversamente abili (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga;
- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 6 maggio 2025.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 11 - Contributo Matrimonio (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice o il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 90 giorni dalla data del matrimonio.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga antecedenti il matrimonio;
- copia del certificato di matrimonio;

- stato di famiglia

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore il contributo le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 6 maggio 2025.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 12 - Contributo Natalità (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice o il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 90 giorni dalla data della nascita del bambino/a.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga prima dell'astensione e dopo l'astensione;
- copia del certificato di nascita;
- stato di famiglia aggiornato

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore il contributo le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 6 maggio 2025.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 13 – Malattia Lunga Durata (Regolamento Welfare)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo tra la data di inizio dell'aspettativa non retribuita e non oltre 60 giorni successivi all'insorgenza della stessa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

Successivamente all'accoglimento della domanda, l'importo spettante verrà erogato da EBITERFE al lavoratore.

Art. 14 – Spese Ausili Auditivi (Regolamento Welfare)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito o dell'acquisto;
- Certificati medici che identificano la patologia per la quale si richiede il contributo;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 6 maggio 2025 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno. Sono escluse le prestazioni derivanti da infortunio. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale e/o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

Art. 15 – Corretto Stile di Vita (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito
- copia documento d'identità valido del richiedente

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute, fino a un massimo di 200 euro annui per visite dal nutrizionista o medico dietologo e fino a un massimo di 300 euro annui l'iscrizione a corsi di attività fisica. La richiesta può essere ripetuta sino a concorrenza del massimale.

Art. 16 – Tasse Universitarie (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'ultimo pagamento dell'anno accademico e comunque non oltre la data del 30 settembre di ogni anno.

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime tre buste paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore/trice le spese sostenute.

Art. 17 – Card Cultura (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dei biglietti per spettacoli teatrali/musicali, cinema e concerti tenuti nelle sale e teatri di Ferrara e Provincia oppure dei biglietti per musei, gallerie d'arte ubicati in Ferrara e Provincia
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

La richiesta può essere ripetuta sino a concorrenza del massimale.

Art. 18 – Parcheggio (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

La richiesta può essere ripetuta sino a concorrenza del massimale

Art. 19 - Norma generale (Regolamento Welfare Territoriale)

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, consegna a mani presso la sede dell'ente bilaterale.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBITERFE della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBITERFE ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

REGOLAMENTO EBITERFE PER ALTRE PRESTAZIONI

(in attuazione dell'Accordo del 6 maggio 2025)

C1. Contributo Azienda per Sospensione attività per cause di forza maggiore (Regolamento Altre Prestazioni)

La ditta interessata deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla data dell'evento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione che attesti l'adesione a EBITERFE;
- copia dell'accordo sottoscritto con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui all'accordo del 6 maggio 2025;

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al datore di lavoro il contributo le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 6 maggio 2025.

C2. Contributo Azienda per danni da furto (Regolamento Altre Prestazioni)

La ditta interessata deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla data dell'evento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione che attesti l'adesione a EBITERFE;
- documentazione che attesti l'avvenuto furto;

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente alla ditta il contributo per le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 6 maggio 2025.

C3. Interventi per la stabile occupazione (Regolamento Altre Prestazioni)

L'azienda deve presentare ad EBITERFE domanda redatta su apposita modulistica entro 30 giorni di calendario dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
- 2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
- 3) copia del LUL o altra documentazione idonea dal quale si evinca che il numero medio dei lavoratori dell'impresa (da intendersi quali teste e non equivalenti full time) negli ultimi 12 mesi non sia stato superiore a 200 unità

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBITERFE richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione della relativa busta paga.

La Segreteria EBITERFE provvede a segnalare all'azienda l'avvenuta decorrenza del termine utile.

Sommario

REGOLAMENTO EBITERFE PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO	1
Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento FSR).....	1
Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)	1
2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento FSR).....	1
2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento FSR)	2
2.3 - Requisiti oggettivi (Regolamento FSR)	2
2.4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR).....	2
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande (Regolamento FSR)	3
Art. 4 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Regolamento FSR)	3
Art. 5 - Sospensione dell'attività (Regolamento FSR).....	4
Art. 6 - Sospensione parziale dell'attività lavorativa (Regolamento FSR)	4
Art. 7 - Norma generale (Regolamento FSR)	5
REGOLAMENTO EBITERFE PER IL WELFARE TERRITORIALE	6
Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento Welfare Territoriale).....	6
Art. 2 - Stanziamenti (Regolamento Welfare Territoriale)	6
Art. 3 - Mancato utilizzo dei fondi (Regolamento Welfare Territoriale)	6
Art. 4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)	7
Art. 5 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)	7
Art. 5.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento Welfare Territoriale).....	7
Art. 5.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento Welfare Territoriale)	8
Art. 6 – Modalità operative generali (Regolamento Welfare Territoriale).....	8
Art. 7 - Centri estivi/Campi solari (Regolamento Welfare Territoriale).....	8
Art. 8 - Libri di testo (Regolamento Welfare Territoriale)	9
Art. 9 - Rette asili nido / scuola materna (Regolamento Welfare Territoriale)	9
Art. 10 - Spese socio-sanitarie per figli diversamente abili (Regolamento Welfare Territoriale).....	10
Art. 11 - Contributo Matrimonio (Regolamento Welfare Territoriale)	10

Art. 12 - Contributo Natalità (Regolamento Welfare Territoriale)	11
Art. 13 – Malattia Lunga Durata (Regolamento Welfare)	11
Art. 14 – Spese Ausili Auditivi (Regolamento Welfare)	11
Art. 15 – Corretto Stile di Vita (Regolamento Welfare Territoriale).....	12
Art. 16 – Tasse Universitarie (Regolamento Welfare Territoriale)	12
Art. 17 – Card Cultura (Regolamento Welfare Territoriale)	13
Art. 18 – Parcheggi (Regolamento Welfare Territoriale)	13
Art. 19 - Norma generale (Regolamento Welfare Territoriale)	13
REGOLAMENTO EBITERFE PER ALTRE PRESTAZIONI	14
C1. Contributo Azienda per Sospensione attività per cause di forza maggiore (Regolamento Altre Prestazioni)	14
C2. Contributo Azienda per danni da furto (Regolamento Altre Prestazioni)	14
C3. Interventi per la stabile occupazione (Regolamento Altre Prestazioni)	14

NR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

PER IL SOSTEGNO AL REDDITO ED IL WELFARE TERRITORIALE NEL SETTORE DEL COMMERCIO, DEL TERZIARIO E DEI SERVIZI DEL TERRITORIO FERRARESE

Il giorno 6 maggio 2025, presso la sede Confcommercio-Imprese per l'Italia di Ferrara si sono incontrati:

- Confcommercio-Imprese per l'Italia provincia di Ferrara rappresentata dal sig. Davide Urban, Paola Bergamini e Massimo Biolcatti
- Filcams-Cgil di Ferrara, rappresentata dal sig. Maria Lisa Cavallini
- Fisascat-Cisl Ferrara, rappresentata dal sig. Andrea Martelli e Luca Benfenati
- Uiltucs Emilia Romagna sede di Ferrara rappresentata dal sig. Cataldo Giammella

PREMESSO CHE

- a) Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi, che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBITERFE e che con il presente accordo vengono sostituiti;
- b) l'evoluzione legislativa e la contrattazione collettiva non hanno ancora raggiunto l'obiettivo da dare appieno le risposte attese dalle lavoratrici e dai lavoratori e dalle imprese del settore del Terziario Distribuzione e Servizi, con il conseguente rischio di esporre un maggior numero sempre crescente di persone all'incertezza occupazionale nonché ad un consistente disagio economico;
- c) Le Parti Sociali ritengono opportuno che siano aggiornate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del terziario in continuità con le esperienze finora sviluppate, alle dipendenti ed ai dipendenti delle aziende del territorio ferrarese che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo;
- d) in tale contesto, la bilateralità può rappresentare per le parti sociali un valido sostegno al reddito dei lavoratori;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende presenti sul territorio di Ferrara che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le prestazioni saranno le seguenti:

A. SOSTEGNO AL REDDITO

A1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege n. 223/1991
- dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001)

Alla lavoratrice ed al lavoratore verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari a € 75,00 per settimana (€ 38,00 per i part-time inferiori alle 25 ore settimanali) per un massimo di 4 settimane il primo anno di Naspi e altre quattro settimane l'eventuale secondo anno di Naspi.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.

Il predetto contributo, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare a EBITERFE tramite una delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, a cui la lavoratrice o il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

A2. Contributo per sospensione dall'attività lavorativa

Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisi ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e della lavoratrice o del lavoratore, che comportano la sospensione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBITERFE.

Inoltre, ogni singola azienda interessata alla sospensione dovrà sottoscrivere preventivamente apposito accordo aziendale.

Detto sussidio è pari a € 75,00 per settimana (€ 38,00 per i part-time inferiori alle 25 ore settimanali) per un massimo di 4 settimane l'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato.

A3. Contributo per sospensione parziale dell'attività lavorativa

Contributo per sospensione parziale dell'attività lavorativa per le lavoratrici ed i lavoratori assoggettate/i a sospensione parziale dell'attività lavorativa, ovvero alla riduzione collettiva dell'orario di lavoro sancita da specifico accordo sindacale: l'importo erogato sarà pari sino a concorrenza del reddito perso dal/la singolo/a lavoratore/trice sino ad un massimo di € 75 ,00 per settimana (38,00 per i part-time inferiori alle 25 ore settimanali), per 4 settimane; lo stesso contributo potrà essere erogato per la riduzione di orario di lavoro in proporzione alle ore non lavorate nella settimana, fino all'esaurimento dell'ammontare dello stesso contributo, ma entro un massimo di 12 settimane.

----- * ----- * ----- * -----

WELFARE TERRITORIALE

Le prestazioni previste nel presente accordo di Welfare Territoriale saranno erogate fino a concorrenza degli importi annualmente stanziati dal Comitato Esecutivo di EBITERFE, sulla base quindi delle risorse disponibili e messe annualmente a bilancio nel rispetto dei principi e criteri di sostenibilità finanziaria.

Per consentire potenzialmente a tutti i beneficiari di poter percepire le prestazioni previste dal presente accordo territoriale si conviene di introdurre i seguenti massimali economici individuali: il contributo massimo cumulabile, erogabile annualmente per ciascun beneficiario dal 1 maggio 2024, è di euro 600,00 per le lavoratrici ed i lavoratori full time (e per i part time con un monte ore superiore al 75%) ed euro 400,00 per le lavoratrici ed i lavoratori part-time (sino ad una riduzione non superiore al 75%). In alcuni casi le parti concordano, altresì, di introdurre - laddove necessario per la peculiarità stessa della singola prestazione - un tetto ISEE.

Vista la Legge n. 76 del 2016, che prevede [...] Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. [...] le parti concordano che tali previsioni troveranno normale applicazione anche nelle prestazioni di seguito pattuite.

B. WELFARE TERRITORIALE - FAMIGLIA

B1. Centri estivi/campi solari

Nel caso di fruizione, da parte di uno/a o più figli/ie naturali e/o affidate/i e/o adottate/i di lavoratrici e lavoratori dipendenti, di età fino a 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica:

- Riconoscimento per ogni figlia/o di un importo giornaliero pari a 12 euro per un massimale complessivo per anno e per figlia/o di €. 200,00, per un massimo di 5 anni, previa presentazione di documentazione attestante la spesa.

B2. Libri di testo

È riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per le lavoratrici ed i lavoratori e per le/i loro figlie/o che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari ad un massimo di €. 200,00 lordi per il lavoratore/trice interessato/a, per figlio/a per anno e per un massimo di 5 anni.

B3. Rette asili nido/scuola materna

È riconosciuto un contributo spese per rette asilo nido e/o scuola materna per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti i cui una/o o più figlie/i naturali/affidati/adottati siano di età compresa tra 0 e 6 anni compiuti; il contributo sarà pari ad un massimo di €. 12,00 al giorno per un massimale complessivo per anno e per figlie/o di €. 200,00 per un massimo di 5 anni, previa presentazione di documentazione attestante la spesa

B4. Contributo spese sanitarie per i figlie/i disabili

È riconosciuto un contributo annuo pari a € 500,00 per spese sostenute a favore dei figlie/i disabili con invalidità riconosciuta superiore a 45% (L.68/99), non esercitante attività lavorativa nell'anno in cui si riferisce il contributo e a carico del nucleo familiare, in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

B5. Premio di matrimonio

Ai lavoratori/trici, che contraggono matrimonio, sarà corrisposto a titolo di una tantum un contributo di € 250,00 (per i part-time 125,00 inferiori alle 25 ore settimanali).

Il sussidio sarà concesso ad uno solo dei coniugi anche qualora entrambi fossero aderenti ad EBITERFE.

B6. Premio di natalità

Ai lavoratori/trici, alla nascita del/la figlio/a, sarà corrisposto a titolo di una tantum un contributo di € 400,00 (€ 200,00 per i part-time inferiori alle 25 ore settimanali).

Il sussidio sarà concesso per una sola volta nell'anno solare (1/1 – 31/12) nei riguardi di uno solo dei genitori anche qualora entrambi fossero aderenti ad EBITERFE.

C. WELFARE TERRITORIALE - SALUTE

C1. Malattia Lunga Durata

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che si trovano in aspettativa non retribuita per aver superato i 180 giorni di malattia e che non percepiscono, durante l'aspettativa, l'indennità INPS, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art. 206 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e successive modifiche e/o integrazioni. Il contributo sarà erogato alla lavoratrice ed al lavoratore per un massimo di 30 giorni complessivi, sempre nel rispetto dei tetti massimi economici previsti nel presente accordo.

C2. Spese Ausili Auditivi

Alla lavoratrice ed al lavoratore verrà erogato un contributo per l'acquisto di ausili uditivi nella misura del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 100,00 euro.

C3. Corretto Stile di Vita

Alla lavoratrice ed al lavoratore che si rivolga ad un nutrizionista o medico dietologo per avere consulenza e assistenza in ordine ad un corretto stile alimentare, verrà erogato un contributo nella misura del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro.

Inoltre, Alla lavoratrice ed al lavoratore che effettua un'iscrizione a corsi di attività sportiva di una durata non inferiore a tre mesi oppure che effettui tre pagamenti di un mese ciascuno a condizione che siano continuativi verrà erogato un contributo nella misura del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 300,00 euro.

D. WELFARE TERRITORIALE - CULTURA

D1. Tasse Universitarie

È istituito per le lavoratrici ed i lavoratori studenti e per figlie/i iscritte/i all'Università o a Master, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo fino a concorrenza della spesa sostenuta per la tassa di iscrizione annuale fino ad un massimo di 300 euro.

Il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza della lavoratrice ed del lavoratore studente ovvero del/della figlio/a al corso di diploma di Laurea oppure di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

D2. Card Cultura

Alla lavoratrice ed al lavoratore dipendente di azienda aderente ad EBITERFE che acquisti

- biglietti per spettacoli teatrali/musicali, cinema e concerti tenuti nelle sale e teatri di Ferrara e Provincia;
- biglietti per musei, gallerie d'arte ubicati nella città di Ferrara e provincia;

è previsto il rimborso del 50% delle spese sostenute sino ad un massimo di 50,00 euro annui.

E. WELFARE TERRITORIALE - TRASPORTO SOSTENIBILE

E1. Parcheggi

Alla lavoratrice ed al lavoratore verrà erogato un contributo per l'acquisto di un abbonamento non residenziale di durata almeno bimestrale o abbonamento stagionale nelle zone previste, per parcheggi nella provincia di Ferrara, fino ad un massimo di 200 euro.

F. ALTRE PRESTAZIONE

F1. Interventi Contributo Azienda per Sospensione attività per cause di forza maggiore

Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività produttiva conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali ovvero per un drastico calo temporaneo del fatturato, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, che comportano la sospensione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici

In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività, dovrà essere stipulato un accordo tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBITERFE.

Detto sussidio è pari a € 300,00 una tantum.

F2. Contributo Azienda per danni da furto

Si riconosce un contributo a fronte di danni per furto subiti dall'azienda: detto sussidio è pari a € 300,00 una tantum.

F3 Interventi per la stabile occupazione

Al fine di favorire la stabile occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, EBITERFE eroga un contributo forfettario pari all'importo di 500,00 euro (riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale in aliquota percentuale) alle imprese che nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti non abbiano avuto una media superiore a 200 dipendenti e che trasformino il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro intermittente) senza soluzione di continuità.

Il contributo è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'istanza è presentata dall'azienda di competenza della lavoratrice o del lavoratore per l'acquisizione del relativo parere.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Fondo Sostegno al Reddito".

G. DISPOSIZIONI FINALI

- a. Saranno respinte le prestazioni di cui al presente accordo che trovino già canali di finanziamento presso enti pubblici e/o enti di natura contrattuale e/o aziendali.
- b. Eventuali adempimenti fiscali relativi alle prestazioni di cui al presente accordo, saranno a carico del bilancio dell'EBITERFE secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- c. Per ogni prestazione vengono annualmente definiti appositi stanziamenti e le prestazioni vengono erogate in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata per gli eventi previsti. In caso di esaurimento dei fondi verrà data tempestiva comunicazione alle imprese tramite avviso e-mail e sul sito internet dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Ferrara.
- d. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Ferrara con le modalità ed entro i termini indicati nel Regolamento.


L'Esecutivo di EBITERFE valuta il rispetto dei requisiti e delle procedure previste ed ammette la richiesta all'intervento del Fondo sostegno al reddito e Welfare Territoriale.

La liquidazione delle prestazioni viene effettuata secondo quanto previsto da Regolamento apposito.

Sommario

A. SOSTEGNO AL REDDITO	1
A1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo	1
A2. Contributo per sospensione dall'attività lavorativa	2
A3. Contributo per sospensione parziale dell'attività lavorativa	2
B. WELFARE TERRITORIALE - FAMIGLIA	3
B1. Centri estivi/campi solari	3
B2. Libri di testo	3
B3. Rette asili nido/scuola materna	3
B4. Contributo spese sanitarie per i figlie/i disabili	4
B5. Premio di matrimonio	4
B6. Premio di natalità	4
C. WELFARE TERRITORIALE - SALUTE	4
C1. Malattia Lunga Durata	4
C2. Spese Ausili Auditivi	4
C3. Corretto Stile di Vita	4
D. WELFARE TERRITORIALE - CULTURA	5
D1. Tasse Universitarie	5
D2. Card Cultura	5
E. WELFARE TERRITORIALE - TRASPORTO SOSTENIBILE	5
E1. Parcheggi	5
F. ALTRE PRESTAZIONE	5
F1. Interventi Contributo Azienda per Sospensione attività per cause di forza maggiore	5
F2. Contributo Azienda per danni da furto	6
F3 Interventi per la stabile occupazione	6
G. DISPOSIZIONI FINALI	6

Confcommercio Imprese per l'Italia
della provincia di Ferrara



Filcams Cgil provincia di Ferrara



Fisascat Cisl Ferrara



Uiltucs ER Sede di Ferrara



REGOLAMENTO EBITERFE PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

(in attuazione dell'Accordo del 22 febbraio 2024)

Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento FSR)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo 6 maggio 2025 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBITERFE a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBITERFE riguardano i seguenti casi:

- interventi integrativi alla NASPI;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)

2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento FSR)

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBITERFE possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari all'importo totale riferito a tutti i dipendenti in forza nei 18 mesi precedenti all'iscrizione.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzino l'adesione ad EBITERFE effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBITERFE.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBITERFE fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate da EBITERFE;

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBITERFE:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 3 mesi.

Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo 6 maggio 2025. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBITERFE entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

2.4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)

Le pratiche sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Ferrara.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione o al raggiungimento del tetto massimo annuo fissato dal Comitato Esecutivo di EBITERFE.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, dall'Esecutivo di EBITERFE che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 6 maggio 2025 e dal presente Regolamento.

In particolare, l'Esecutivo, coadiuvato dalla Segreteria EBITERFE:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERFE la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione dell'Esecutivo è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; l'Esecutivo di EBITERFE si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Art. 4 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Regolamento FSR)

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBITERFE a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991 va, inoltre, allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.

Nel caso di dimissioni per giusta causa va, inoltre, allegata documentazione che ne accerti azioni del lavoratore nei confronti dell'Azienda a supporto delle stesse dimissioni.

Per consentire ad EBITERFE la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpi, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante evidenza formale che sia stata riconosciuta e liquidata l'indennità di disoccupazione dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBITERFE ai lavoratori, in un'unica soluzione annua, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBITERFE tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 5 - Sospensione dell'attività (Regolamento FSR)

L'azienda deve trasmettere ad EBITERFE copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

L'azienda deve poi trasmettere ad EBITERFE comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data della pubblica calamità ovvero dell'evento atmosferico straordinario ovvero del caso di forza maggiore;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il ventesimo giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Art. 6 - Sospensione parziale dell'attività lavorativa (Regolamento FSR)

L'azienda deve trasmettere ad EBITERFE copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

L'azienda deve poi trasmettere ad EBITERFE comunicazione di avvenuta riduzione dell'attività lavorativa, specificando:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBITERFE, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBITERFE da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta.

EBITERFE si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBITERFE richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 7 - Norma generale (Regolamento FSR)

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, a mani presso la segreteria di EBITERFE.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBITERFE della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; l'Esecutivo di EBITERFE, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposizione del visto di conformità.

La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento.

I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBITERFE ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

REGOLAMENTO EBITERFE PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

(in attuazione dell'Accordo del 22 febbraio 2024)

Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento FSR)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBITERFE a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBITERFE riguardano i seguenti casi:

- interventi integrativi alla NASPI;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)

2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento FSR)

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBITERFE possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari all'importo totale riferito a tutti i dipendenti in forza nei 18 mesi precedenti all'iscrizione.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBITERFE effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBITERFE.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBITERFE fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate da EBITERFE;

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBITERFE:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 3 mesi.

Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo 31 maggio 2023. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBITERFE entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

2.4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)

Le pratiche sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Ferrara.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione o al raggiungimento del tetto massimo annuo fissato dal Comitato Esecutivo di EBITERFE.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, dall'Esecutivo di EBITERFE che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 31 maggio 2023 e dal presente Regolamento.

In particolare, l'Esecutivo, coadiuvato dalla Segreteria EBITERFE:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERFE la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione dell'Esecutivo è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; l'Esecutivo di EBITERFE si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Art. 4 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Regolamento FSR)

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBITERFE a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991 va, inoltre, allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.

Nel caso di dimissioni per giusta causa va, inoltre, allegata documentazione che ne accerti azioni del lavoratore nei confronti dell'Azienda a supporto delle stesse dimissioni.

Per consentire ad EBITERFE la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpl, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante evidenza formale che sia stata riconosciuta e liquidata l'indennità di disoccupazione dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBITERFE ai lavoratori, in un'unica soluzione annua, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBITERFE tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 5 - Sospensione dell'attività (Regolamento FSR)

L'azienda deve trasmettere ad EBITERFE copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

L'azienda deve poi trasmettere ad EBITERFE comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data della pubblica calamità ovvero dell'evento atmosferico straordinario ovvero del caso di forza maggiore;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il ventesimo giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Art. 6 - Sospensione parziale dell'attività lavorativa (Regolamento FSR)

L'azienda deve trasmettere ad EBITERFE copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

L'azienda deve poi trasmettere ad EBITERFE comunicazione di avvenuta riduzione dell'attività lavorativa, specificando:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBITERFE, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBITERFE da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta.

EBITERFE si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBITERFE richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.



Art. 7 - Norma generale (Regolamento FSR)

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, a mani presso la segreteria di EBITERFE.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBITERFE della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; l'Esecutivo di EBITERFE, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposizione del visto di conformità.

La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento.

I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBITERFE ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.



REGOLAMENTO EBITERFE PER IL WELFARE TERRITORIALE

(in attuazione dell'Accordo del 31 maggio 2023)

Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento Welfare Territoriale)

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Territoriale istituito ai sensi dell'Accordo 31 maggio 2023.

Gli interventi di EBITERFE riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

Art. 2 - Stanziamenti (Regolamento Welfare Territoriale)

Le prestazioni previste nel presente Regolamento di Welfare Contrattuale saranno erogate fino a concorrenza degli importi annualmente stanziati da EBITERFE, sulla base dei principi e criteri direttivi enunciati nel citato accordo.

Il Consiglio Direttivo può definire un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento.

EBITERFE con apposita reportistica terrà monitorati i limiti massimi di spesa previsti o cumulabili dai beneficiari delle prestazioni di welfare contrattuale: il contributo massimo cumulabile, erogabile per ciascun beneficiario dal 1 maggio 2024, è di euro 600,00 per i lavoratori full time ed euro 400,00 per i lavoratori part-time con una riduzione pari e/o inferiore al 75% del monte ore contrattuale (fatto salvo il contributo di spese di assistenza per figli disabili).

Le pratiche di norma verranno elaborate e se ammesse a contributo, liquidate entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa

Art. 3 - Mancato utilizzo dei fondi (Regolamento Welfare Territoriale)

In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, EBITERFE potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle prestazioni rimanenti di sostegno al reddito o altre analoghe da individuarsi con accordo tra le Parti Sociali.

Art. 4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)

Le pratiche sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Ferrara.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione.

Art. 5 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)

Art. 5.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento Welfare Territoriale)

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Welfare Territoriale, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBITERFE possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari all'importo totale riferito a tutti i dipendenti in forza nei 18 mesi precedenti all'iscrizione.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBITERFE effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBITERFE.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBITERFE fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate da EBITERFE;

Le aziende dovranno, altresì, presentare ad EBITERFE:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

Art. 5.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento Welfare Territoriale)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità non inferiore a 3 mesi.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Art. 6 – Modalità operative generali (Regolamento Welfare Territoriale)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, dall'Esecutivo di EBITERFE che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 31 maggio 2023 e dal presente Regolamento.

In particolare, l'Esecutivo coadiuvato dalla segreteria EBITERFE:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERFE la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario la documentazione integrativa, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione dell'Esecutivo di EBITERFE è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBITERFE in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Art. 7 - Centri estivi/Campi solari (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

È possibile presentare la domanda di contributo per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi i figli che compiono 4 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli che compiono

15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ____ al ____".
- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 31 maggio 2023 e dal presente Regolamento.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Commercio ed aderenti a EBITERFE, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Art. 8 - Libri di testo (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo allo stesso anno di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri")
- autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo)
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori)
- copia dell'attestato di iscrizione all'Università (per i libri universitari; in alternativa, copia del pagamento della tassa di iscrizione)

Art. 9 - Rette asili nido / scuola materna (Regolamento Welfare Territoriale)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga.
- Dichiarazione dell'istituto scolastico o struttura equivalente riconosciuta attestante l'iscrizione.

L'importo spettante verrà erogato direttamente al lavoratore.

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro 60 giorni dal termine dell'anno scolastico (settembre / giugno = 31 agosto).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione di spesa (ricevute del pagamento delle rette mensili).
- attestazione da parte dell'Istituto dell'iscrizione.
- copia delle ultime 3 busta paga.

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 10 - Spese socio-sanitarie per figli diversamente abili (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga;
- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 31 maggio 2023.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 11 - Contributo Matrimonio (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice o il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 90 giorni dalla data del matrimonio.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga antecedenti il matrimonio;
- copia del certificato di matrimonio;

- stato di famiglia

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore il contributo le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 31 maggio 2023.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 12 - Contributo Natalità (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice o il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 90 giorni dalla data della nascita del bambino/a.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 busta paga prima dell'astensione e dopo l'astensione;
- copia del certificato di nascita;
- stato di famiglia aggiornato

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore il contributo le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 31 maggio 2023.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 13 – Malattia Lunga Durata (Regolamento Welfare)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo tra la data di inizio dell'aspettativa non retribuita e non oltre 60 giorni successivi all'insorgenza della stessa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

Successivamente all'accoglimento della domanda, l'importo spettante verrà erogato da EBITERFE al lavoratore.

Art. 14 – Spese Ausili Auditivi (Regolamento Welfare)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito o dell'acquisto;
- Certificati medici che identificano la patologia per la quale si richiede il contributo;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 15 febbraio 2024 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno. Sono escluse le prestazioni derivanti da infortunio. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale e/o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

Art. 15 – Corretto Stile di Vita (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito
- copia documento d'identità valido del richiedente

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute, fino a un massimo di 200 euro annui per visite dal nutrizionista o medico dietologo e fino a un massimo di 300 euro annui l'iscrizione a corsi di attività fisica.

Art. 16 – Tasse Universitarie (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento.

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime tre buste paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore/trice le spese sostenute.

Art. 17 – Card Cultura (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dei biglietti per spettacoli teatrali/musicali, cinema e concerti tenuti nelle sale e teatri di Ferrara e Provincia oppure dei biglietti per musei, gallerie d'arte
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

Art. 18 – Parcheggio (Regolamento Welfare Territoriale)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

Art. 19 - Norma generale (Regolamento Welfare Territoriale)

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, consegna a mani presso la sede dell'ente bilaterale.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBITERFE della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBITERFE ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

REGOLAMENTO EBITERFE PER ALTRE PRESTAZIONI

(in attuazione dell'Accordo del 31 maggio 2023)

C1. Contributo Azienda per Sospensione attività per cause di forza maggiore (Regolamento Altre Prestazioni)

La ditta interessata deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla data dell'evento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione che attesti l'adesione a EBITERFE;
- copia dell'accordo sottoscritto con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui all'accordo del 31 maggio 2023;

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore il contributo le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 31 maggio 2023.

C2. Contributo Azienda per danni da furto (Regolamento Altre Prestazioni)

La ditta interessata deve presentare domanda mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla data dell'evento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione che attesti l'adesione a EBITERFE;
- documentazione che attesti l'avvenuto furto;

EBITERFE provvederà a rimborsare direttamente alla ditta il contributo per le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 31 maggio 2023.

C3. Interventi per la stabile occupazione (Regolamento Altre Prestazioni)

L'azienda deve presentare ad EBITERFE domanda redatta su apposita modulistica entro 30 giorni di calendario dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
- 2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
- 3) copia del LUL o altra documentazione idonea dal quale si evinca che il numero medio dei lavoratori dell'impresa (da intendersi quali teste e non equivalenti full time) negli ultimi 12 mesi non sia stato superiore a 200 unità

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBITERFE richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione della relativa busta paga.

La Segreteria EBITERFE provvede a segnalare all'azienda l'avvenuta decorrenza del termine utile.

Sommario

REGOLAMENTO EBITERFE PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO	1
Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento FSR)	1
Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)	1
2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento FSR)	1
2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento FSR)	2
2.3 - Requisiti oggettivi (Regolamento FSR)	2
2.4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)	2
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande (Regolamento FSR)	3
Art. 4 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Regolamento FSR)	3
Art. 5 - Sospensione dell'attività (Regolamento FSR)	4
Art. 6 - Sospensione parziale dell'attività lavorativa (Regolamento FSR)	4
Art. 7 - Norma generale (Regolamento FSR)	5
REGOLAMENTO EBITERFE PER IL WELFARE TERRITORIALE	6
Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento Welfare Territoriale)	6
Art. 2 - Stanziamenti (Regolamento Welfare Territoriale)	6
Art. 3 - Mancato utilizzo dei fondi (Regolamento Welfare Territoriale)	6
Art. 4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)	7
Art. 5 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento Welfare Territoriale)	7
Art. 5.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento Welfare Territoriale)	7
Art. 5.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento Welfare Territoriale)	8
Art. 6 – Modalità operative generali (Regolamento Welfare Territoriale)	8
Art. 7 - Centri estivi/Campi solari (Regolamento Welfare Territoriale)	8
Art. 8 - Libri di testo (Regolamento Welfare Territoriale)	9
Art. 9 - Rette asili nido / scuola materna (Regolamento Welfare Territoriale)	9
Art. 10 - Spese socio-sanitarie per figli diversamente abili (Regolamento Welfare Territoriale)	10
Art. 11 - Contributo Matrimonio (Regolamento Welfare Territoriale)	10

Art. 12 - Contributo Natalità (Regolamento Welfare Territoriale)	11
Art. 13 - Malattia Lunga Durata (Regolamento Welfare)	11
Art. 14 - Spese Ausili Auditivi (Regolamento Welfare)	11
Art. 15 - Corretto Stile di Vita (Regolamento Welfare Territoriale)	12
Art. 16 - Tasse Universitarie (Regolamento Welfare Territoriale)	12
Art. 17 - Card Cultura (Regolamento Welfare Territoriale)	13
Art. 18 - Parcheggi (Regolamento Welfare Territoriale)	13
Art. 19 - Norma generale (Regolamento Welfare Territoriale)	13
REGOLAMENTO EBITERFE PER ALTRE PRESTAZIONI	14
C1. Contributo Azienda per Sospensione attività per cause di forza maggiore (Regolamento Altre Prestazioni)	14
C2. Contributo Azienda per danni da furto (Regolamento Altre Prestazioni)	14
C3. Interventi per la stabile occupazione (Regolamento Altre Prestazioni)	14

